

Accordo quadro con un operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA
CIG 8122338D58

TRA

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con sede in Velletri (Roma) Via Troncavia 6, C.F. 11211231003, in persona dell' Amministratore Delegato, Mauro Midei, di seguito definita anche Volsca

E

la **Synergie Italia SpA** con sede legale in via Pisa 29, Torino , Partita Iva 07704310015, in persona del Legale Rappresentante Giuseppe Garesio , di seguito definita anche Agenzia o Synergie

PREMESSO

- che giusto Determina del 21/02/2020, la società Synergie Italia SpA si è aggiudicata la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i servizi di Volsca Ambiente e Servizi SpA, ;
- che il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato di gara , l'offerta tecnica ed economica e giustificativi dell' offerta economica presentati dalla SYNERGIE SPA documenti ben conosciuti dalle parti e da intendersi integralmente riportati e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto;
- che la ditta SYNERGIE SPA dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire .

Ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante della presente scrittura privata le parti stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato” nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente CCNL FISE, presso la Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Il servizio comprenderà l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta alla SYNERGIE SPA, in base agli indirizzi dei Comuni Soci.

Il personale fornito dalla SYNERGIE SPA svolgerà l'attività presso i comuni serviti dalla società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Tale personale verrà inquadrato nel rispetto del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE

L'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della struttura utilizzatrice - ma solo il loro prezzo e tipologia. Nel periodo di validità dell'accordo verranno stipulati specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Synergie SpA. L'importo presuntivo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo, nel periodo di durata contrattuale, sarà pari ad € 8.000.000 (IVA esclusa) e la Synergie, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

La Volsca Ambiente e Servizi SpA, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi, pertanto l'Agenzia dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall'azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all'interno del valore dell'accordo quadro.

Art. 2 – Durata e facoltà di proroga

L'accordo quadro avrà durata di 24 mesi a partire dal 01/04/2020 con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.

La Volsca si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale. L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo dell'accordo quadro. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo dell'accordo quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga.

Alla conclusione dell'accordo quadro (per scadenza del periodo temporale comprensivo dell'opzione dei 12 mesi ulteriori di proroga o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte ad individuare un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

È facoltà della Volsca Ambiente e Servizi SpA recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni.

Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo

L'importo massimo complessivo dell'appalto è di € 8000.000 oltre Iva.

Detto importo indica il limite massimo delle prestazioni che possono essere richieste ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Gli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. sono pari ad € 1.000. Costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 € 12.000,00.

Art. 4 – Prestazioni richieste ai lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati nell'ambito del presente appalto saranno impiegati in attività di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana in genere.

Il servizio riguarda in particolare la fornitura di figure professionali CCNL FISE-Assoambiente dei seguenti livelli, comunque meglio specificati nella tabella allegata al disciplinare:

- 2B (operatore ecologico)
- 3A (autista)
- 3B (autista)
- 4B (autista)

Il servizio dovrà essere espletato sul territorio dei comuni serviti dalla Volasca Ambiente e Servizi S.p.A. Per i lavoratori somministrati si richiede il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- conoscenza della lingua italiana
- predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team
- buone doti di comunicazione e buone capacità di ascolto e di interazione
- capacità di gestire lo stress
- attitudine alla risoluzione dei problemi
- orientamento al servizio verso l'utenza
- capacità di autocontrollo

Art. 5 – Orario di lavoro

L'orario settimanale dei lavoratori somministrati potrà essere:

- full-time, corrispondente a 38 ore settimanali;
- part-time 50% (19 ore settimanali)
- part -time 63,16 % (24 ore settimanali)

L'orario di lavoro si estenderà dal lunedì al sabato, con un'articolazione giornaliera stabilita secondo le esigenze operative della sede di servizio. L'orario di lavoro potrà estendersi alla Domenica, solo su espressa e formale autorizzazione scritta della sede di servizio.

Art. 6 – Obblighi dell’Agenzia

La SYNERGIE SPA si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale e livello di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire alla Volsca, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente normativa della privacy.

Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti della stazione appaltante, la Synergie utilizzerà il metodo della retribuzione mensilizzata. La retribuzione dei lavoratori, pertanto, verrà determinata in misura fissa e mensile sulla base delle tabelle retributive del CCNL della Volsca integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali.

Synergie dovrà indicare nella fattura, dettagliatamente e per ciascun lavoratore, tutti gli oneri riflessi: tredicesima, quattordicesima, lordo busta, rateo ferie, rateo ex festività soppresse, rateo permessi retribuiti, rateo TFR, imponibile contributivo, totale fondo formazione, totale TFR in azienda, totale Enti bilaterali, totale Inail, Totale INPS (vedi Tabella disciplinare di gara).

Il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE è pari a 169. Tale divisore dovrà essere utilizzato per la determinazione del salario accessorio relativo al valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, indennità ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.

Sono a carico della Synergie tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione della Synergie e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nell’Accordo quadro, la Synergie è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con le esigenze della Volsca, così come illustrato nel Progetto di assorbimento presentato in sede di gara che si intende parte integrante del presente Accordo e che sarà oggetto di monitoraggio da parte della Volsca durante l’esecuzione del contratto.

Art. 8 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal Capitolato, dall’offerta tecnica e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la Volsca procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro alla Synergie mediante apposita richiesta scritta, debitamente firmata, la Synergie adempirà alla richiesta nel termine di 24 ore;
2. la Volsca dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni, che saranno inviate in forma scritta:

- a) descrizione della professionalità richiesta;
- b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- c) attività da svolgere;
- d) sede ed orario di lavoro;

3. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL FISE ASSOAMBIENTE per i lavoratori dipendenti di pari categoria professionale e livello retributivo, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
4. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dalla Synergie ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione;
5. la contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione relativa alla figura professionale richiesta;
6. eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati alla Synergie che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Volsca;
7. la Synergie provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso le sedi indicate dalla Volsca;
8. la Volsca osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni;
9. il personale richiesto dalla Volsca dovrà essere già istruito e formato, a cura della Synergie, in relazione alle competenze necessarie per l'attività da svolgere;
10. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile;
11. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 9 – Prezzo del servizio

La Volsca si obbliga a corrispondere alla Synergie il costo del lavoro sostenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato e del contratto (retribuzione mensilizzata), facendo riferimento alle tariffe indicate nella tabella allegata al disciplinare, determinata in base ai livelli retributivi previsti dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE, oltre IVA sulla parte imponibile.

Sono a carico della Synergie i giorni di malattia ed infortunio.

Il moltiplicatore unico offerto in sede di gara, ovvero 1,005, indica il margine di agenzia sul costo del lavoro, così come determinato all'art. 13 del disciplinare di gara. Detto moltiplicatore sarà applicato per tutta la durata del contratto.

Il costo del lavoro si ritiene a parametro fisso senza possibilità di variazioni nel corso del periodo contrattuale, fatto salvo il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a rinnovo contrattuale CCNL. Tale variazione per essere applicata dovrà essere formalmente autorizzata da Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Al fine della verifica delle presenze mensili effettuate dal prestatore di lavoro, la Volsca sottoscriverà un'apposita scheda indicante le presenze, che sarà trasmessa alla Synergie.

La Synergie si impegna a dare immediata comunicazione alla Volsca dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta da parte della Volsca.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, la Synergie provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Art. 10– Modalità dei pagamenti

L'importo della prima fattura sarà pagato dalla Volsca, con accredito sui conti correnti formalmente indicati dalla Synergie a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della stessa, le successive entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa emissione, che la Synergie produrrà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e DM n. 40 del 18/01/2008 del Ministero dell'Economia.

I pagamenti avverranno a seguito di verifica di regolarità contributiva, previdenziale e fiscale.

La Synergie, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione non potranno essere sollevate eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 11 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore, quale ne sia il motivo, la Synergie si impegna a sostituire il lavoratore entro 24 ore , previa richiesta da parte della Società appaltante.

Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze indicate all'art. 4.

La Volsca, a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal capitolato tecnico dal disciplinare e dal contratto.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, la Synergie avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell'effettiva interruzione del servizio.

La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 12 – Obblighi a carico della Società appaltante

La Volsca si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Volsca ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

La Volsca, in caso di inadempienze della Synergie, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dalla Synergie, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 13 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Volsca, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la Synergie possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel contratto stipulato tra le parti. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Synergie dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. La Volsca Ambiente e Servizi ha individuato un direttore dell'esecuzione del contratto nella persona di Ivo Zazza coadiuvato da Fabrizio Vitelli .

Art. 14 – Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dalla Synergie, anche su segnalazione della Volsca, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 15 – Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazioni dei lavoratori, la SYNERGIE SPA ha presentato alla stipula del contratto, cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Elba Assicurazioni pari alla durata contrattuale di cui all'art. 2. La garanzia cesserà solo per volontà del beneficiario che libererà la compagnia garante, decretando lo svincolo in ragione del venir meno dell'obbligazione principale laddove, cioè, gli impegni in capo al contraente sono stati onorati.

Qualora la Volsca Ambiente e Servizi SpA escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, la SYNERGIE SPA è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposto su richiesta della SYNERGIE SPA al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e penalità

Fermo restante la facoltà della Volsca di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, dal contratto, la risoluzione contrattuale potrà altresì essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Volsca mediante PEC nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- mancato rispetto del Progetto di assorbimento in applicazione della clausola sociale
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Synergie nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Volsca, ai sensi del precedente articolo 15.

In caso di risoluzione la Volsca procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute all'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La Synergie dichiara:

- 1. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
- 2. che, al proprio interno, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.

La Synergie si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, la Volsca :

- avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione;

ovvero, in alternativa,

-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.

Art. 17 – Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte della Synergie comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 18 – Osservanza di norme e regolamenti

La Synergie è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Volsca

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni previste dalla Legge 136/10 – Tracciabilità flussi finanziari;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile;
- disposizioni in materia di privacy e dati personali

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore in quanto applicabili. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003 smi e D.Lgs. 81/05 s.m.i.. Non è consentito apportare varianti, anche parziali al contratto.

Art. 19 – Divieto di subappalto

È fatto divieto alla Synergie di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 20 – Foro competente

Il Foro competente è quello di Velletri.

Art. 21 - Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti dalla SYNERGIE SPA sono trattati dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Titolare dei dati è la Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Velletri lì

Letto firmato e sottoscritto digitalmente

SYNERGIE SPA